



ENTE SVILUPPO AGRICOLO
AREA AFFARI GENERALI E COMUNI; FONDO DI ROTAZIONE
Ufficio Affari Legali Ordinari;
Affari Legali del Personale ed Adempimenti Disciplinari

DETERMINA del DIRETTORE GENERALE
REP. N° 106 del 17/06/19

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DEL DIRETTORE GENERALE
REP. N. DEL

OGGETTO: E.S.A. c/Arch. Calogero Catania: Opposizione a D.I. n°297/2016 di Catania Calogero Sentenza n.102/2019 del Tribunale di Agrigento, pubblicata il 21/01/2019.
Esecuzione decreto ingiuntivo n.297/2016 del 09/03/2016 del Tribunale di Agrigento-R.G.n 360/2016, notificato munito di formula esecutiva il 30/01/2019.

PROPOSTA

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

PREMESSO:

- che in data 14/03/2016 è stato notificato all'E.S.A. ricorso per ingiunzione dell'Arch. Calogero Catania con pedissequo decreto ingiuntivo, con il quale il professionista ha chiesto ed ottenuto dal Tribunale di Agrigento ingiunzione di pagamento a carico dell'ESA della somma di €7.326,57, oltre interessi dalla domanda al soddisfo, nonché delle spese della procedura, a titolo di saldo sulle fatture n°2 (di €2.913,66 più spese di vidimazione) e n°3 (di €4.303,23 più spese di vidimazione) entrambe del 27/06/11 relative al collaudo amministrativo, per il quale il professionista era stato incaricato, della strada di penetrazione agricola "Firrio Piccolo" fino alla strada di scorrimento veloce AG-PA., 1° stralcio nel Comune di Grotte, gs art.11 del Provvedimento di Concessione n°466 del 14/10/1991 tra E.S.A. (ente concedente) e Comune di Grotte (ente concessionario);
- che in merito a tali lavori è altresì pendente contenzioso tra la Giusylenia S.r.l., il Comune di Grotte e questo Ente, ove il Comune di Grotte, nell'ambito del giudizio di opposizione al decreto ingiuntivo n°55/13 di €73.345,91 promosso dalla Giusylenia (esecutrice dei citati lavori), ha chiamato in causa l'E.S.A. per ivi sentirlo condannare a garantire e manlevare lo stesso Ente locale per tutte le somme che il medesimo sarà tenuto a corrispondere all'Impresa Giusylenia S.r.l. in esecuzione delle opere di cui al contratto di appalto dei menzionati lavori.
- che l'E.S.A., non condividendo il conteggio dell'onorario ingiunto, accettato solo in parte (non riconoscendo l'onorario per il collaudo statico), ha proposto opposizione al su citato decreto col patrocinio dell'Avvocatura Distrettuale dello Stato di Palermo;
- che istauratosi il contraddittorio, su richiesta di controparte, è stata disposta dal Giudice la provvisoria esecutorietà del decreto ingiuntivo opposto limitatamente all'importo di €2.913,66 non contestato con Ordinanza del G.O.P. del 05/01/2017;

CONSIDERATO che l'E.S.A., relativamente ai sopramenzionati lavori in ordine ai quali sussiste il summenzionato contenzioso, con Ordine di accreditamento n°26 del 27/01/2017, in esecuzione della Determina n°137 del 06/12/2016 e della Disposizione di Pagamento n°105 del 19/12/2016, ha disposto il pagamento in favore del Comune di Grotte della somma di €40.244,63 a tacitazione

delle spettanze relative alla rata di saldo, delle competenze per la progettazione, per la direzione lavori ed infine per il collaudo della strada "Firrio Piccolo" 1° stralcio nel Comune di Grotte;

ATTESO:

- che l'Ente, dietro indicazione dell'Organo Legale, con nota prot. n°145 del 09/02/2017 indirizzata all'Avv. Giuseppe Lo Dico, legale dell'Arch. Catania, ha fatto presente che vi era stato un ordine di accreditamento al Comune di Grotte comprensivo delle riconosciute spettanze per il collaudatore e che pertanto le somme di cui alla superiore ordinanza "dovranno essere corrisposte dall'Ente locale; ciò nella considerazione che, gs art.11 della Concessione di finanziamento n°466/1991, "all'onere relativo ai collaudatoriprovvederà l'Ente concessionario con le somme previste per le spese tecniche";
- che con nota prot.160 del 15/02/2017 l'E.S.A. ha invitato il Comune di Grotte a corrispondere sollecitamente al collaudatore, arch. Catania, la somma a questo titolo prevista nel citato titolo di accreditamento;

VISTA la nota pec del 17/05/2018 con la quale l'Avv. Lo Dico ha fatto presente che, nonostante le disposizioni E.S.A. il Comune di Grotte non ha mai provveduto a corrispondere all'Arch. Catania la somma di €2.913,66 riconosciuta dal Tribunale di Agrigento con Ordinanza ingiunzione emessa in corso di causa;

CONSIDERATO che con nota prot.6859 del 30/05/2018, rimasta priva di riscontro, l'E.S.A. ha reiterato l'invito al Comune di Grotte diffidandolo alla sollecita corresponsione in favore dell'Arch. Catania delle somme a lui destinate;

ACCERTATO altresì che in data 23/07/2018 è stato notificato all'E.S.A. copia del decreto ingiuntivo n°297/2016 in uno all'ordinanza ingiunzione del G.O.P. del Tribunale di Agrigento, munito di formula esecutiva apposta in data 18/07/2018;

CONSIDERATO che nelle more della predisposizione del provvedimento per la esecuzione della suddetta ordinanza, il giudizio di opposizione è stato assunto in decisione;

VISTA la sentenza n.102/19 del 17/01/2019, depositata il 21/01/2019 con la quale il Tribunale di Agrigento ha rigettato l'opposizione proposta, ha confermato per l'effetto il decreto ingiuntivo (che ha intimato il pagamento di €7.326,57, oltre interessi legali dalla domanda sino all'effettivo soddisfo), ha condannato questo Ente al pagamento delle spese processuali, che ha liquidato in €2.000,00 oltre IVA e CPA e spese generali ed ammontanti ad €2.918,24, nonché alle spese relative alla fase monitoria, calcolate in €729,15;

VISTA la nota pec 8972-25/01/2019-P, con la quale Avvocatura dello Stato, nel trasmettere la summenzionata pronuncia, ha manifestato l'intenzione di proporre appello;

VISTO il decreto ingiuntivo n.297/2016 rinotificato in data 30/01/2019 munito dell'attestazione di cancelleria del 28/01/2019 con la quale si conferma che con la sentenza n.102/19 del 21/01/2019 il Giudice del Tribunale di Agrigento ha respinto l'opposizione e ha confermato il decreto ingiuntivo;

CONSIDERATO che, nelle more del giudizio di gravame, occorre dare esecuzione al citato decreto ingiuntivo notificato;

RITENUTO tale onere non differibile e la cui mancata sollecita esecuzione esporrebbe questo Ente ad un ulteriore aggravio di spese e danni all'Erario;

RITENUTO altresì che tale spesa urgente possa essere ricompresa tra gli oneri da sostenere nella competenza economica della gestione provvisoria del bilancio 2019 al fine di evitare danni patrimoniali certi e gravi trattandosi di obbligazione discendente da atto giuridicamente vincolante, qual appunto è il decreto ingiuntivo n.297/2016 del 09/03/2016 del Tribunale di Agrigento-R.G.n 360/2016, notificato munito di formula esecutiva il 30/01/2019;

Il **Consiglio VESFA** la nota prot. n. ¹¹⁹⁶⁸ del ^{06/06} 2019, con la quale il Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 4^o Infrastrutture, Irrigazione ed Enti Vigilati dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea, autorizza, ai sensi dell'art. 43 del D.lgs. n. 118/2011, punto 8.3 dell'atto 4/2 e successive modifiche e integrazioni, la gestione provvisoria fino al 30/06/2019;

per la **urgenza** e la **indifferibilità** della adozione del presente atto;

ACCERTATO che sul capitolo di spesa di pertinenza (Cap.92) del bilancio di previsione 2019 sussistono i fondi per la copertura di tali superiori esborsi;

PROPONE:

- di prendere atto della sentenza n.102/2019 del Tribunale di Agrigento, pubblicata il 21/01/2019 che ha respinto la sopramenzionata opposizione E.S.A e ha confermato il decreto ingiuntivo in argomento;
- di eseguire pertanto il decreto ingiuntivo n°297/2016 -R.G.n.360/2016 promosso dall'Arch. Catania e notificato a questo Ente in data 23/07/2018, munito di formula esecutiva apposta in data 18/07/2018 (e rinotificato a seguito del deposito della sentenza in data 30/01/2019), per il complessivo importo di €8.525,73 (di cui €7.326,57 per sorte, €60,26 per interessi legali dal 15/03/2016 al 30/04/2019, €729,15 per spese del procedimento monitorio ed €409,75 per imposta di registrazione decreto-ingiuntivo), con riserva di eventuale recupero o compensazione con il Comune di Grotte dopo la definizione del procedimento pendente, nonché nei confronti dello stesso Arch. Catania Calogero nel caso di accoglimento dell'istaurando giudizio di gravame avverso la sopra citata sentenza;
- di impegnare, all'uopo, a copertura del superiore esborso, la somma di €8.525,73 nel Cap.92 del bilancio di previsione 2019.
- per l'effetto di disporre il relativo pagamento in favore Arch. Catania Calogero secondo le modalità di cui all'allegata comunicazione.

Il Responsabile dell'Ufficio Affari Legali,
del Personale ed Affari Disciplinari
Dr. Domenico D'Aquila

Il Responsabile del Procedimento
Dott.ssa Antonella Micciché

ENTE SVILUPPO AGRICOLO
AREA AFFARI GENERALI E COMUNI; FONDO DI ROTAZIONE
Ufficio Affari Legali Ordinari;
Affari Legali del Personale ed Adempimenti Disciplinari

DETERMINA del DIRETTORE GENERALE
REP. N° 106 del 17/06/19

DISPOSIZIONE DI PAGAMENTO DEL DIRETTORE GENERALE
REP. N. DEL

OGGETTO: E.S.A. c/Arch. Calogero Catania: Opposizione a D.I. n°297/2016 di Catania Calogero
Sentenza n.102/2019 del Tribunale di Agrigento, pubblicata il 21/01/2019.
Esecuzione decreto ingiuntivo n.297/2016 del 09/03/2016 del Tribunale di
Agrigento-R.G.n 360/2016, notificato munito di formula esecutiva il 30/01/2019.

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

☒ **POSITIVO**

☐ **NEGATIVO**

AREA AFFARI GENERALI E COMUNI;
FONDO DI ROTAZIONE

Dirigente

Stefania Claudia Turchio

SERVIZIO ECONOMICO E FINANZIARIO

Dirigente

Dr. Giuseppe Muscarella

Parere Reg. Locat. 1 e
x Port. 10:
Stto = 13 17451
Imp = 390496
Sub =

ENTE SVILUPPO AGRICOLO
UFFICIO BILANCIO

IL DIRETTORE GENERALE

VISTA la L.R. n.21 del 10/08/1965 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTO lo statuto dell'Ente approvato con D.P.R.S. del 21/01/66 n. 108/A registrato alla Corte dei Conti il 13/08/1966, reg. 1, foglio 75;

VISTA la L.R. n. 212 del 14.09.1979;

VISTA la L.R. n.22 del 28.03.1995;

VISTA la L.R. n.19 del 20.06.1997;

VISTA la L.R. n.4 del 16.04.2003;

VISTA la L.R. n. 17 del 28.12.2004 art. 44;

VISTA la L.R. n. 19 del 23.12.2005;

VISTO l'art.17 della L.R. n.11/2010;

VISTO l'art. 10 del Regolamento di Organizzazione dell'Ente approvato con Deliberazione n° 170 del 19/06/2012 e reso esecutivo con la nota prot. 38979 del 10/12/2012;

VISTA la deliberazione n.84/C.S. del 26-08-2016 con la quale viene conferito l'incarico di Direttore Generale dell'Ente al Dr. Fabio Marino;

VISTA la nota prot. n.21820 del 07.09.2016 dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea che approva la deliberazione n.84/C.S. del 26-08-2016;

Vista e condivisa la proposta del Responsabile del Procedimento;

Visto il parere di Regolarità Tecnica;

Visto il parere di Regolarità contabile;

Ritenuta la propria competenza;

D E T E R M I N A

per quanto precedentemente indicato e che qui si intende integralmente riportato:

- di prendere atto della sentenza n.102/2019 del Tribunale di Agrigento, pubblicata il 21/01/2019 che ha respinto la sopramenzionata opposizione E.S.A e ha confermato il decreto ingiuntivo in argomento;
- di eseguire il decreto ingiuntivo n°297/2016 -R.G.n.360/2016 promosso dall'Arch. Catania e notificato a questo Ente in data 23/07/2018, munito di formula esecutiva apposta in data 18/07/2018 (e rinotificato a seguito del deposito della sentenza in data 30/01/2019), per il complessivo importo di €8.525,73 (di cui €7.326,57 per sorte, €60,26 per interessi legali dal 15/03/2016 al 30/04/2019, €729,15 per spese del procedimento monitorio ed €409,75 per imposta di registrazione decreto ingiuntivo), con riserva di eventuale recupero o compensazione con il Comune di Grotte dopo la definizione del procedimento pendente, nonché nei confronti dello stesso Arch. Catania Calogero nel caso di accoglimento dell'istaurando giudizio di gravame avverso la sopra citata sentenza;
- di impegnare, all'uopo, a copertura del superiore esborso, la somma di €8.525,73 nel Cap.92 del bilancio di previsione 2019, giusta nota prot. n. 18608 del 06/06/2019 del Dipartimento Regionale dello Sviluppo Rurale e Territoriale Servizio 4 - Infrastrutture, Irrigazione ed Enti Vigilati - dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea ai sensi dell'art.43 del D.Lgs. n.118/2011 punto 8.3 dell'all. 4/2 e successive modifiche ed integrazioni, che autorizza la gestione provvisoria fino al 30/06/2019;

D I S P O N E

- per l'effetto, di pagare la superiore somma di €8.525,73. in favore della Arch. Catania Calogero secondo le modalità di cui all'allegata comunicazione;
- l'emissione del relativo mandato a cura del Servizio Economico Finanziario.

IL DIRETTORE GENERALE

Dr. Fabio Mayino

